

Deliberazione 3 agosto 2010 – VIS 86/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Liquigas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, VIS 81/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2009, VIS 89/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2010, ARG/gas 26/10.

Fatto

1. Con *e-mail* 17 marzo 2009 e con nota 19 marzo 2009 (prot. Autorità 14372 - 27/03/2009) Liquigas S.p.A. (di seguito: Liquigas o società) ha comunicato agli Uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di essere subentrata a decorrere dal 1° ottobre 2008, per effetto di una non meglio precisata cessione di ramo d'azienda, nella gestione del servizio di fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) nei Comuni di Campertogno (VC), Varallo (VC), Cavaglio (VB), Gurro (VB) e Madonna del Sasso (VB).
2. Gli Uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di fornitura di GPL nei predetti Comuni, con nota 26 maggio 2009 (prot. Autorità 29215) hanno richiesto a Liquigas S.p.A. chiarimenti circa le modalità di acquisizione del ramo d'azienda per lo svolgimento dell'attività di fornitura nei menzionati Comuni, la ragione sociale della società dalla quale era

stata acquisita tale attività e le motivazioni per le quali non era stata comunicata l'esistenza di tali forniture nel termine prescritto dall'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04.

3. Con nota 3 giugno 2009 (prot. Autorità 32316) Liquigas ha comunicato: a) di essere subentrata a Sacis Gas S.r.l. nella gestione del servizio di fornitura di GPL nei suddetti Comuni "a seguito di acquisizione di più ampio ramo d'azienda" con contratto perfezionato il 24 settembre 2008 e divenuto efficace il 1° ottobre 2008; b) di aver quindi "provveduto alle verifiche e ricerche delle necessarie informazioni per la relativa comunicazione intervenuta in data 17/03/2009".
4. L'Autorità, con deliberazione VIS 89/09, ha avviato, nei confronti di Liquigas, un procedimento per accertare la violazione: a) dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 (omessa comunicazione all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, dell'avvio della gestione del servizio di fornitura di GPL nei Comuni sopra menzionati); b) dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 (applicazione di tariffe per la distribuzione di GPL nell'anno termico 2008/2009 senza averne verificato la preventiva approvazione da parte dell'Autorità).
5. Con nota 11 dicembre 2009 (prot. Autorità 073583) la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio.
6. Con nota 19 maggio 2010 (prot. Autorità 19498) il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
7. In data 8 giugno 2010 si è svolta l'audizione finale davanti al Collegio, nel corso della quale la società ha presentato una memoria difensiva (prot. Autorità 021621).

Valutazione giuridica

8. L'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impone agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.
9. L'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, il punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e l'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 prevedono a carico degli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di applicare tariffe solo dopo averne verificato la preventiva approvazione da parte dell'Autorità.
10. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto a quanto prescritto dalle disposizioni indicate nei precedenti punti 8 e 9, con riferimento alle forniture di GPL nelle località menzionate nel precedente punto 1. Identico è l'accertamento cui è pervenuta l'Autorità con la deliberazione ARG/gas 26/10, che ha concluso il procedimento avviato, per la determinazione d'ufficio delle condizioni economiche di fornitura, con la precedente deliberazione VIS 81/09.
11. Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 9 conduce ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio: determinazione

- avvenuta, nella specie, con deliberazione ARG/gas 26/10. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con deliberazione VIS 89/09 relativamente ai profili tariffari.
12. Sussiste invece la violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04: soltanto il 17 marzo 2009 Liquigas ha comunicato agli Uffici dell'Autorità il subentro, avvenuto il 1° ottobre 2008, nell'alimentazione delle località menzionate nel precedente punto 1. Detta comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 1° novembre 2008.
 13. Non è condivisibile la tesi secondo cui, essendo Liquigas subentrata nell'alimentazione delle predette località a decorrere dal 1° ottobre 2008, avrebbe potuto assolvere per la prima volta all'obbligo informativo soltanto entro il 30 giugno 2009, e cioè in occasione della presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico successivo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04. Così ragionando, si confonde l'*obbligo* informativo di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 con l'*onere* di presentazione di proposte tariffarie di cui all'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, trascurando altresì che la *ratio* del primo risiede anzitutto nell'attivazione di flussi informativi funzionali a consentire il monitoraggio dell'Autorità sulla coerenza della gestione del servizio con la regolazione non tariffaria (si pensi, ad esempio, agli *standard* di qualità commerciale e di sicurezza o alla disciplina *unbundling*).
 14. Non è condivisibile neppure la tesi secondo cui gli impianti in precedenza gestiti da Sacis Gas S.r.l., "considerati individualmente", non sarebbero, a causa delle ridotte dimensioni, qualificabili come "reti di distribuzione", ma al più come "multiutenze individuali". L'articolo 1, comma 1, lettera e), della deliberazione n. 173/04 stabilisce, al riguardo, che "*qualora l'esercente gestisca in uno stesso comune più impianti non interconnessi tra loro, tali impianti vengono considerati un unico impianto di distribuzione*". Di ciò si è mostrata perfettamente consapevole la stessa Liquigas allorché, sia pure in ritardo (17 marzo 2009), ha operato la dovuta comunicazione.
 15. Infine, non merita condivisione nemmeno la tesi dell'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e dell'inesigibilità di un diverso comportamento, data l'esiguità del termine di trenta giorni (di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04), in relazione agli accertamenti che si sono resi necessari sugli impianti rilevati da Sacis Gas S.r.l. Era onere della società assumere per tempo le dovute iniziative tecniche ed organizzative per adempiere tempestivamente al prescritto obbligo informativo. Tanto più che la diligenza attesa nel caso di specie non è quella *media* o *ordinaria* di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (diligenza del buon padre di famiglia), bensì quella c.d. *specificata* che il comma 2 dello stesso articolo 1176 pretende da un operatore professionalmente attrezzato. Le asserite difficoltà nello svolgimento nelle verifiche sugli impianti rilevati da Sacis Gas S.r.l. sono pertanto inidonee ad escludere la responsabilità, trattandosi di eventi riconducibili nell'ordinario e fisiologico *rischio di impresa*: sarebbe stato sufficiente, ad esempio, condurre le anzidette verifiche con maggiore sollecitudine o avviarle con un sensibile anticipo rispetto al momento del perfezionamento o dell'efficacia della cessione del ramo d'azienda.
 16. Per quel che riguarda, infine, la presunta "incertezza obiettiva in ordine" alla qualificazione degli impianti rilevati da Sacis Gas S.r.l., si rinvia a quanto rilevato nel precedente punto 14: l'articolo 1, comma 1, lettera e), della deliberazione n.

173/04, in vigore fin dal 1° ottobre 2004, non lasciava residuare alcun ragionevole dubbio.

Quantificazione della sanzione

17. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
18. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
19. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Liquigas ha disatteso una disposizione volta all'attivazione di flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorare la gestione del servizio. La società si è venuta a trovare, dal 1° novembre 2008 al 17 marzo 2009, nell'indebita situazione di svolgere il servizio nelle località menzionate nel precedente punto 1 senza consentire all'Autorità di verificare l'applicazione della regolazione dell'Autorità relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*).
20. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione temporale (circa 4 mesi e mezzo), dalla ridotta estensione territoriale (le sole località indicate nel precedente punto 1) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti.
21. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
22. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di positiva considerazione è la circostanza che sia stata la stessa Liquigas a rappresentare all'Autorità la violazione, ponendo nel contempo fine alla stessa.
23. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato dalla società nel 2008, nell'esercizio di distribuzione e fornitura di gas diversi dal naturale, è pari a 6.122.455,00 euro.
24. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 19 a 23 conducono a determinare la sanzione, per la violazione dell'obbligo informativo di cui al precedente punto 8, nella misura di euro 27.000,00 (ventisettemila/00)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Liquigas S.p.A., dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 nei sensi di cui in motivazione;

2. è irrogata a Liquigas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 27.000,00 (ventisettemila/00);
3. non sussistono le violazioni dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08;
4. si ordina a Liquigas S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Liquigas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Liquigas S.p.A., con sede legale in Via Cefalonia, 70, 25124 Brescia, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia ai Comuni di Campertogno, Corso Umberto I, 18, 13023 Campertogno (VC), Varallo, Corso Roma, 31, 13019 Varallo (VC), Cavaglio, Piazza del Municipio, 1, 28825 Cavaglio (VB), Gurro (Piazza della Repubblica, 7, 28828 Gurro (VC), Madonna del Sasso, Piazza I Maggio, 1, 28894 Madonna del Sasso (VB), in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis